

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 03/07/2023

FATTO

La ricorrente è titolare di un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto della pensione stipulato nel 2015 ed estinto anticipatamente nel 2019. Dopo rituale reclamo, riscontrato negativamente dall'intermediario, il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata a titolo di commissioni dell'intermediario incaricato, di commissioni di gestione pratica, di interessi corrispettivi, per l'ammontare complessivo di € 2.241,69 calcolato in applicazione del criterio *pro rata temporis*, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo, a € 200,00 a titolo di rimborso delle spese legali per la presentazione del ricorso, alla commissione di estinzione anticipata pari ad € 100,10.

L'intermediario resistente eccepisce: che, con riferimento alle voci di costo relative alle commissioni di gestione del finanziamento, alle spese per comunicazioni periodiche e a quelle per l'incasso delle quote (tutti costi *recurring*), la restituzione è stata integrale; mentre che i costi *up front* non sono ripetibili, in particolare le commissioni per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito (comunque non restituibili in quanto incassate da terzi). La richiesta di restituzione degli interessi sarebbe invece manifestamente infondata, in quanto il regolamento contrattuale prevede un piano di ammortamento alla francese, incompatibile con il rimborso in base al criterio del *pro rata temporis*, che deve intendersi riferito solo agli altri oneri *recurring*, ulteriori rispetto agli interessi indicati come rimborsabili in contratto. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il rapporto di finanziamento oggetto della controversia è stato anticipatamente estinto nel 2019, in corrispondenza della rata n. 49 e la relativa quietanza è riversata in atti. La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto.

Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art. 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato.

La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Punto 12.4).

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del



Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis”. In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi.

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli interessi secondo il criterio *pro rata temporis*, si rileva che nel contratto depositato in atti la disciplina dell'estinzione anticipata sembrerebbe prevedere la restituzione degli stessi secondo un criterio proporzionale lineare; al contrario, l'articolo 2 del Modulo “Informazioni europee di base sul credito ai Consumatori” prevede che le rate siano calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese. Alla luce di ciò la clausola di restituzione degli interessi deve considerarsi ambigua, atteso che il contratto prevede, da un lato, il rimborso degli interessi in caso di estinzione anticipata secondo il criterio proporzionale e, dall'altro, calcola le rate del finanziamento secondo il piano di ammortamento alla francese.

Pertanto, va applicato il criterio *pro rata temporis*, in conformità con quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento con le decisioni 6885 e 6888 del 2022 secondo cui: «Nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del *pro rata temporis*».

In merito alle provvigioni dell'intermediario, dal modulo SECCI prodotto dall'intermediario e sottoscritto dal ricorrente, emerge l'intervento di un intermediario finanziario ex art. 106 TUB per svolgere attività non esclusivamente delimitate alla fase di perfezionamento del finanziamento. Pertanto, tale voce di costo deve ritenersi *recurring*. Dal contratto emerge invece che abbiano natura *up front* le commissioni mandataria per il perfezionamento del contratto e natura *recurring* le commissioni mandataria per la gestione del contratto e le spese di incasso quote.

